



## **Decreto Dirigenziale n. 514 del 18/12/2013**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II., ART. 29-OCTIES, C. 1. RINNOVO A.I.A. . DITTA:  
"REALBEEF" S.R.L.. ATTIVITA': MACELLAZIONE BOVINI. SEDE OPERATIVA: FLUMERI,  
AGG.TO IND.LE DI VALLE UFITA, LOC. TIERZI, S. N. .

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO:

- CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito, I.P.P.C.);
- CHE essa è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. n. 372/99, in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita dal D. Lgs. n. 59/2005, abrogativo del precedente decreto e riferito anche ad autorizzazione di nuovi impianti e a modifiche di quelli esistenti;
- CHE è istituito a livello europeo un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) della CE, con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (B.Ref.= *Best Available Techniques References*) sulle migliori tecniche disponibili (M.T.D.);
- CHE con D. D. n. 16/2007, tutt'ora in applicazione, sono state approvate Guida e Modulistica per la compilazione delle domande di A.I.A. nella regione Campania;
- CHE la normativa attualmente in vigore per l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito, A.I.A.) è quella recata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii. (di seguito "Codice dell'ambiente"), parte seconda, titolo III-bis, abrogativo di ogni precedente disposizione in materia;
- CHE ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 12/2011, emanato dal presidente della Giunta Regionale, allo svolgimento delle funzioni di cui al citato "Codice dell'ambiente" (parte seconda, titolo III-bis) presiede la Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, attraverso le strutture ordinamentali istituite con il regolamento stesso;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0594713 del 27 agosto 2013 il gestore in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies, c. 1, del "Codice dell'ambiente", per lo stabilimento di MACELLAZIONE DI BOVINI, sito in Flumeri, agglomerato industriale di Valle Ufita, loc. Tierzi, s. n., originariamente autorizzato con D. D. 19 dicembre 2008, n. 147;
- CHE tale provvedimento, ferma la sua durata quinquennale, è stato successivamente più volte aggiornato sia a seguito di favorevole esito della verifica di assoggettabilità a V.I.A., sia di prescrizioni impartite dall'autorità competente all'autorizzazione, sia di comunicazioni di modifiche non sostanziali;
- CHE a titolo di oneri amministrativi, in conformità al D. M. 24 aprile 2008 (tariffa determinata secondo quanto previsto nell'allegato II) il gestore ha asseverato di aver complessivamente pagato l'importo di € 5.375,00 (euro cinquemilatrecentosettantacinque/00), a mezzo di n. 2 versamenti in c/c, il primo pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00) ed il secondo, a saldo, pari a € 1.375,00 (euro milletrecento settantacinque/00);
- CHE l'atto di asseverazione, verificato in Commissione Tecnica, è risultato redatto in conformità della normativa di settore ed il pagamento congruo, nella totalità;
- CHE a corredo della domanda di rinnovo sono stati anche prodotti la modulistica e gli elaborati previsti dalle linee-guida regionali in adozione;
- CHE in sede di spontanee integrazioni il gestore ha trasmesso dapprima la scheda "INT1" (spandimenti di effluenti zootecnici), in precedenza omessa, poi il piano di monitoraggio sostitutivo di quello già fornito, a seguito di revisione sulla scorta di rilievi A.R.P.A.C., ed infine la nuova scheda "H" (scarichi idrici), sottoposta a correzioni, poiché rivelatasi errata, riportando dati non in linea con quelli di cui alla scheda "G" (approvvigionamento idrico);

## CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal "Codice dell'ambiente" e dal D. D. n. 16/2007, l'impianto:
  - a) è "impianto nuovo", secondo la definizione dell'art. 5, lett. "i-sexies", "Codice dell'ambiente";
  - b) risulta in esercizio - in vigore del D. D. n. 147/2008 e successivi aggiornamenti - e non è, pertanto, da assoggettarsi agli obblighi recati dall'art. 269<sup>o</sup> "Codice dell'ambiente";
- CHE, avviatosi il 24 settembre 2013 il procedimento amministrativo, con nota prot. n. 0671257 del 30 settembre scorso è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 17 ottobre e, per esigenze organizzative, anticipata al 15 ottobre (comunicazione prot. n. 0690661 in data 8 ottobre scorso);
- CHE alla data così stabilita, verificata valida la seduta sono stati acquisiti favorevoli pareri sia dal Comune competente, sia dall'A.S.L., rinviando ad altra data le definitive determinazioni, anche per la mancanza del parere A.R.P.A.C.;
- CHE, fissata con nota prot. n. 0730836 del 23 ottobre 2013 la successiva seduta per il 19 novembre,

- per sopravvenute difficoltà organizzative essa è stata rinviata con tempestiva, apposita comunicazione e, con nota prot. n. 0820302 del 29 novembre, riconvocata per il 12 dicembre;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, valutati i contenuti della monografia istruttoria fornita dal supporto tecnico-scientifico e visto il favorevole parere A.R.P.A.C., all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto e spontaneamente integrato dal gestore con plurimi invii;
  - CHE per giungere a tale conclusione la Conferenza di Servizi ha, tra l'altro, specificamente elaborato a verbale le seguenti considerazioni:
    - 1) il sistema adottato dall'azienda per la depurazione dei propri reflui è stato imposto dalla Conferenza di Servizi in sede di prima autorizzazione (2008), come misura di maggior tutela ambientale, anche in rapporto alle M.T.D. vigenti a quell'epoca;
    - 2) per tale motivo detta attività, non ricompresa tra quelle classificate come I.P.P.C. dalle vigenti norme, è da ritenersi B.A.T. di settore, per espressa disposizione dell'autorità competente all'autorizzazione, di cui al D. D. n. 147/2008 e successivi aggiornamenti;
    - 3) la stessa attività è ritenuta di per sé tale da mitigare ulteriormente l'impatto ambientale delle lavorazioni di stabilimento rispetto alla matrice idrica;
    - 4) è, inoltre, opportuno prescrivere all'azienda di produrre un nuovo e completo piano di monitoraggio, ove siano anche comprese le iniziative aziendali di controllo sugli spandimenti agronomici degli effluenti, cui il gestore è stato autorizzato dai competenti uffici nelle more della definizione del procedimento amministrativo di A.I.A.;
    - 5) per tale adempimento è stabilito il termine massimo di trenta giorni dal rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
  - CHE al fine di garantire la conformità dell'impianto, complessivamente inteso, ai requisiti del "Codice dell'ambiente", si possano stabilire condizioni di autorizzazione, prescrizioni e valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti, con riferimento all'applicazione delle B.A.T. riportate in allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - CHE il suo rilascio non esonera dall'eventuale conseguimento di altre autorizzazioni o atti d'assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e ricadenti nella competenza di altre autorità, fatta eccezione, ovviamente, per i pertinenti provvedimenti tra quelli elencati nell'Allegato IX alla Parte seconda del "Codice dell'ambiente" e, di conseguenza, qui ricompresi;
  - CHE, segnatamente, tra questi ultimi rientra anche, comprese le sue prescrizioni, quello rilasciato, a domanda risalente al giorno 11 marzo scorso, dal Comune di Flumeri con atto prot. n. 3176 del 25 luglio 2013 (scarico reflui depurati in corpo idrico superficiale);
  - CHE ai sensi dell'art. 29-octies, c. 1, del "Codice dell'ambiente", per l'ulteriore rinnovo della presente autorizzazione il gestore è tenuto a presentare apposita domanda, almeno sei mesi prima della sua scadenza;

**RITENUTO:**

- CHE alla luce delle considerazioni svolte sussistano le condizioni per rinnovare l'A.I.A. dell'impianto utilizzato dal gestore in oggetto nella MACELLAZIONE DI BOVINI, sito in Flumeri, agglomerato industriale di Valle Ufita, loc. Tierzi, s. n.;
- CHE nello svolgimento di tutte le attività aziendali e nell'utilizzo di tutti gli impianti siano da applicarsi scrupolosamente tutte le prescrizioni dettagliate nel presente provvedimento;
- CHE al momento dell'eventuale cessazione delle attività qualsiasi rischio d'inquinamento debba essere evitato e il sito stesso curato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale;

**VISTI:**

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 3) la D.G.R. 19 gennaio 2007, n. 62;
- 4) il D. M. 29 gennaio 2007;
- 5) il D. D. 30 gennaio 2007, n. 16;
- 6) la D.G.R. 29 giugno 2007, n. 1158;
- 7) il D. M. 24 aprile 2008;
- 8) il D. M. 1° ottobre 2008;
- 9) il D. D. 19 dicembre 2008, n. 147;
- 10) il D. D. 13 luglio 2010, n. 784;

- 11) il D. D. 8 settembre 2010, n. 199;
- 12) il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- 13) la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478;
- 14) il D. D. 14 novembre 2012, n. 181;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza di Servizi e dell'attestazione di regolarità resa dal dipendente Vincenzo Porcelli, responsabile del procedimento;

## DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di provvedere ai sensi dell'art. 29-octies<sup>1</sup> T. U. ambientale, al rinnovo dell'A.I.A., con durata quinquennale, in favore di "REALBEEF" S.R.L., per lo stabilimento di MACELLAZIONE DI BOVINI, sito in Flumeri, agglomerato industriale di Valle Ufita, loc. Tierzi, s. n., ai fini dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:
  - a) codice 6.4, lett. a: macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/d;
  - b) codice 6.5: impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/d;
- 3) di comprendere nel presente provvedimento le seguenti attività non I.P.P.C., complementari a quelle che precedono:
  - a) trattamento acque approvvigionate;
  - b) depurazione di tutti i reflui di stabilimento;
  - c) impianto frigorifero;
  - d) centrale termica;
  - e) processi produttivi di trattamento e trasformazione, destinati alla produzione alimentare a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti non superiore a 75 t/d;
  - f) concimaia aziendale, utilizzazione agronomica dello stallatico, secondo le regole disposte dalla Regione Campania nella "Guida alla concimazione anno 2012";
- 4) di doversi subordinare l'A.I.A. all'osservanza di tutte le prescrizioni:
  - a) adottare un regolare piano di manutenzione e pulizia dell'impianto e concordare con l'A.R.P.A.C. un monitoraggio di adozione di tutte le misure previste;
  - b) con riferimento ad ogni condotto, rispettare i valori risultanti in sede di messa a regime, essi costituendo limiti di riferimento (massima concentrazione e massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera);
  - c) attenersi scrupolosamente alle restanti condizioni stabilite in allegato, in particolare prescrizioni, parametri e misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché frequenza e modalità di esecuzione delle analisi degli inquinanti;
  - d) procedere, con cadenza annuale durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, a n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni atmosferiche inquinanti, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
  - e) presentare a tali organismi, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data odierna, un nuovo e completo piano di monitoraggio, ove siano anche comprese le iniziative aziendali di controllo sugli spandimenti agronomici degli effluenti;
  - f) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti, in tutte le condizioni di funzionamento;
  - g) prima dell'eventuale cessazione delle attività, trasmettere all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino un piano di dismissione dell'intero impianto I.P.P.C., ai sensi della normativa a quel momento vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
  - h) porre in essere gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
  - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione al trasferimento dello stabilimento in altro sito o ad eventuali modifiche sostanziali;
  - j) custodire presso lo stabilimento il presente atto, anche in copia, in uno alla relazione tecnica presentata a corredo della domanda, consentendone la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli, con cadenza annuale ed oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies<sup>3</sup> T. U. ambientale;
- 6) di doversi tempestivamente comunicare all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ogni

eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

- 7) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso il presente atto, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 8) di notificare il provvedimento autorizzativo alla ditta "REALBEEF" S.R.L. con sede produttiva in Flumeri, agglomerato industriale di Valle Ufita, loc. Tierzi, s. n. (p.e.c.: realbeef@legalmail.it);
- 9) di trasmetterne copia al Comune di Flumeri, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale), al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino;
- 10) d'inoltrarlo, infine, alla Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ed agli UU.D.C.P., nonché mandarlo alla pubblicazione nel B.U.R.C.;
- 11) di metterne a disposizione del pubblico una copia, per la consultazione presso i propri uffici;
- 12) di pubblicarlo nel sito web del Settore.

Il Direttore generale  
(Dott. Michele Palmieri)